



**TRASFERIMENTO DA ALTRO CORSO DI STUDIO E ABBREVIAZIONI DI CARRIERA
L-14 BACHELOR'S DEGREE IN
COMPARATIVE, EUROPEAN AND INTERNATIONAL LEGAL STUDIES**

Di seguito si riportano le linee guida generali adottate nei casi di trasferimento e/o passaggio di Corso di Studio. Le informazioni sono a carattere indicativo, utili per un orientamento generale dello studente che intende continuare il proprio percorso nella laurea triennale "Bachelor's Degree in Comparative, European and International Legal Studies" (CEILS). Per tutte le modalità di accesso è necessario consultare attentamente il bando pubblicato sul portale del corso CEILS (<http://offertaformativa.unitn.it/en/l/comparative-european-and-international-legal-studies>).

1. Trasferimenti/passaggi di corso e iscrizione con riconoscimento di esami

I trasferimenti da altri corsi di studio, anche della stessa classe, richiedono la verifica della coerenza e corrispondenza con il percorso di studio previsto dall'ordinamento CEILS.

Il trasferimento da altri Corsi di Studio è comunque limitato a studenti che abbiano superato il test di ammissione per gli studenti UE o la prova di selezione degli studenti non UE, di cui all'art. 4 del Regolamento Didattico CEILS.

Per attività formative svolte in lingua diversa dall'inglese il numero massimo di CFU riconoscibili sarà pari a 30 CFU. Per le attività formative svolte in lingua inglese la soglia è pari a 60 CFU. Tale soglia non è cumulabile con la precedente. Restano fermi in entrambi i casi i vincoli generali di congruità degli obiettivi formativi delle singole attività riconoscibili, nonché una sostanziale corrispondenza di contenuti almeno relativamente alla maggior parte dell'attività formativa svolta.

2. Numero di candidati ammissibili

Il trasferimento con iscrizione al primo anno di corso potrà consentirsi nel rispetto del numero di studenti programmato per quell'anno.

Il trasferimento con iscrizione al secondo anno di corso, una volta attivo (quindi a partire dall'a.a. 2018/2019), è consentito solo a studenti che possano vedersi riconosciuti un numero di CFU almeno pari a 30.

In ogni caso il trasferimento con ammissione al secondo anno non potrà far eccedere di oltre 1/5 il numero di studenti programmato per quell'anno. Il trasferimento da altri Corsi di Studio non potrà comunque consentire l'iscrizione al terzo anno di corso.



3. Presentazione della domanda

Le domande di riconoscimento dei CFU svolti in altri Corsi di Studio devono essere presentate secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando di accesso al corso di studio. In nessun caso verranno concesse deroghe a quanto indicato nel bando. Alla domanda di valutazione preventiva, sulla quale va applicata una marca da bollo da 16 euro, deve essere allegata un'autocertificazione riportante i seguenti dati:

- il corso di laurea di provenienza e l'anno di iscrizione allo stesso;
- gli esami effettivamente sostenuti alla data di presentazione della domanda;
- i voti espressi in trentesimi o con giudizio;
- i settori scientifico-disciplinari dei programmi di insegnamento/syllabi.

Gli studenti che presentano domanda di valutazione preventiva di esami conseguiti all'estero, dovranno allegare anche copia dei programmi in lingua originale e in lingua inglese. I programmi possono essere tradotti autonomamente dal candidato.

Non verranno accettate domande incomplete o consegnate oltre i termini previsti.

4. Integrazione delle attività riconosciute

Eventuali integrazioni verranno valutate caso per caso dal docente titolare dell'insegnamento erogato nel corso CEILS.

5. Riconoscimento attività sostenute

5.1 Votazione delle attività riconosciute

Le attività riconosciute mantengono inalterato il voto o giudizio che viene quindi riportato nella carriera dello studente. In caso di attività svolte all'estero, verranno utilizzate le tabelle di conversione Erasmus e/o del Transnational Law Programme per stabilire il voto o giudizio da riportare in carriera.

5.2 Lingua straniera

La verifica dell'apprendimento della lingua straniera espletata in altro Ateneo con votazione in trentesimi viene riconosciuta in carriera con giudizio "approvato".



5.3 Denominazione attività

Se la denominazione dell'insegnamento del corso di provenienza non coincide con quella dell'attività offerta dalla laurea in CEILS, verrà verificato il programma e, nel caso di esami sostenuti in Italia, la corrispondenza del settore scientifico disciplinare.

5.4 Studenti con titolo o carriera conseguiti all'estero

Per gli studenti stranieri che hanno una carriera conseguita all'estero con voti non numerici (sufficiente, buono, ottimo, ecc.) o con votazione diversa da quella adottata dall'Università di Trento, le attività riconosciute vengono registrate con giudizio "approvato". Faranno media ai fini della laurea solo le votazioni degli esami sostenuti nel Corso di laurea CEILS.

6. Registrazione delle attività riconosciute in carriera

Nel caso in cui non vi sia una netta sovrapposizione dei corsi e dei crediti da riconoscere, verranno coinvolti nella valutazione i docenti titolari del relativo insegnamento presso CEILS. Il risultato dell'abbreviazione di carriera viene comunicato via email allo studente, al quale viene inviato un prospetto riassuntivo delle attività riconosciute. Gli esiti delle abbreviazioni verranno registrati in carriera nel sistema gestionale Esse3 e saranno visibili online nell'area riservata dello studente entro il 31 dicembre dell'anno solare in corso.

7. Contestazione e/o revisione dell'atto di riconoscimento

Qualora lo studente lo ritenesse necessario, una volta immatricolato potrà richiedere una revisione o una rivalutazione della propria abbreviazione di carriera. L'istanza va inoltrata (senza marca da bollo) esclusivamente all'Ufficio Offerta Formativa (supportostudentecogiursi@unitn.it) il quale, valutate le osservazioni, la sottoporrà al docente titolare dell'insegnamento per il quale è richiesta la revisione. Accordi verbali o istanze avanzate direttamente ai docenti di riferimento non potranno essere considerati validi. Eventuali revisioni potranno essere richieste entro e non oltre il termine dell'anno accademico di ingresso dello studente in Ateneo.